**Parere sullo**

schema di decreto del Ministro dell’istruzione recante «Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “*Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106».

Approvato nella seduta plenaria n. 83 del 13/04/2022

tenutasi in modalità telematica

**Premessa**

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), richiamando quanto già espresso in precedenti pareri, ribadisce, ai fini di un autentico esercizio del diritto di istruzione nel sistema scolastico pubblico, la centralità e l’importanza del reclutamento e della formazione iniziale del personale mediante la valorizzazione delle capacità e delle potenzialità professionali degli aspiranti.

Il CSPI evidenzia però che, in assenza di una organica riforma del sistema di reclutamento, ancora una volta si è costretti a ricorrere, con la definizione di un decreto ministeriale, ad una procedura straordinaria e riservata che affianca un concorso ordinario di più complessa selezione, per consentire la stabilizzazione dei docenti precari che da anni lavorano nella scuola statale. Tuttavia è necessario considerare che l’elevato numero di contratti a tempo determinato, su cui si è già espressa negativamente la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, determina come effetto un alternarsi di insegnanti che cambiano ogni anno e che spesso assumono servizio a lezioni avviate, creando discontinuità e disservizi. La stabilizzazione dei docenti, che al momento occupano i posti vacanti su cui si prevede di effettuare le assunzioni, è utile soprattutto al fine di dare un’efficace risposta ai disagi delle scuole e degli alunni.

Ciò premesso, ai fini del miglioramento complessivo della formazione per l’accesso alla professione docente, figura centrale per l'efficacia sociale, culturale e democratica del sistema nazionale di istruzione, il CSPI rileva come sia ineludibile una organica revisione del reclutamento e della formazione iniziale e in servizio per gli insegnanti della scuola secondaria, considerando auspicabile la predisposizione di percorsi, uniformi per tutti gli ordini e gradi di scuola, orientati alla definizione didattico-pedagogica della funzione docente.

Il CSPI segnala, quindi, che il percorso formativo individuato all’art. 18 del presente decreto appare limitato dalla necessità di predisposizione di un corso della durata di quaranta ore, pari a cinque crediti formativi universitari (CFU). Pertanto, pur nella consapevolezza della complessità di gestione di un più ampio approfondimento didattico e pedagogico nello stesso periodo in cui è previsto l'anno di prova e formazione per i docenti individuati dal concorso straordinario, il CSPI auspica, anche al di là della specifica procedura concorsuale oggetto del decreto in esame, la definizione di attività formative non più frammentarie e disorganiche rispetto ad una coerente e strutturata sistematizzazione metodologica, funzionale alla definizione del profilo docente.

Ai fini della definizione della procedura individuata dal decreto in esame, il CSPI propone, intanto, un percorso formativo universitario articolato in otto CFU da sei ore per un totale di quarantotto ore di impegno complessivo. Le competenze acquisite sono verificate mediante prove di accertamento corrispondenti a ognuna delle diverse attività formative sui contenuti del corso. L’esame finale previsto dalla legge viene assolto mediante una prova di accertamento del tirocinio formativo indiretto, avente come oggetto la dimensione riflessiva sulle pratiche di insegnamento.

Il CSPI, pur considerando che il presente decreto è finalizzato alla definizione di una procedura straordinaria di assunzione, ritiene opportuno segnalare alcune criticità relative alla coerenza con i precedenti concorsi straordinari e anche con quelli ordinari, attualmente in fase di svolgimento. In particolare, si propone di definire a livello nazionale i quadri di riferimento per la predisposizione della prova disciplinare e le relative griglie di valutazione, al fine di rendere uniforme la gestione complessiva della procedura.

Inoltre, al fine di ottimizzare risorse e tempistiche, il CSPI propone di prevedere una procedura che consenta, nel rispetto del contingente, le operazioni di surroga, a seguito di eventuali rinunce nell’anno di riferimento.

Il CSPI, oltre a quanto proposto in premessa, esprime le seguenti specifiche richieste di integrazione, soppressione e modifica nell’articolato.

|  |  |
| --- | --- |
| **Testo del decreto** | **Proposta di modifica/Osservazioni** |
| **Il Ministro** |  |
| VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante *“Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”,* convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare l’articolo 59, comma 9-*bis*, come sostituito dall’articolo 5, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che *“In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un’annualità, valutata ai sensi del primo periodo. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. Il percorso di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori*”;  VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;  VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante “*Norme in favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola*”;  VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;  VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;  VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante “*Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, gli articoli 2 e 3;  VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, l’articolo 37, che ha stabilito che i bandi di concorso per l’accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere, nonché l’articolo 38, in merito all’accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche da parte dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;  VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;  VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l’attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, e l’attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;  VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”;  VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante “*Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53*”;  VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*”;  VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, di attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;  VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e in particolare l’articolo 25, in merito all’accesso all’occupazione dei titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;  VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”* e, in particolare, l’articolo 32;  VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*”;  VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo*” convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l’articolo 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica;  VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;  VISTO il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. “GDPR”;  VISTO l’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;  VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante “*Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;  VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;  VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*”, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*”;  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, “*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*”;  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante *“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, “*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*” e le relative Linee Guida;  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, “*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,* *convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*” e le relative Linee Guida;  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, “*Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*” e le relative Indicazioni Nazionali;  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”, come integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;  VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998 recante “*Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario*” e, in particolare, l’articolo 4;  VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la “*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*”;  VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, concernente i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico;  VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, “*Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89*”;  VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante “*Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2*”;  VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 recante “*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*;  CONSIDERATA l’inapplicabilità del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 93, recante “*Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all’insegnamento*”, stante la mutata natura delle procedure concorsuali ai sensi della normativa vigente;  CONSIDERATA la necessità di disciplinare, a norma dell’articolo 59, comma 9-*bis*, del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le modalità di espletamento della procedura concorsuale straordinaria, le caratteristiche della prova disciplinare e delle graduatorie di merito regionali, le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato, nonché le caratteristiche del percorso di formazione finalizzato a integrare le competenze professionali dei candidati vincitori e la relativa prova conclusiva;  VISTO il parere favorevole del CUN, rilasciato nell’Adunanza del 9 febbraio 2022, in merito al percorso di formazione;  VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d’ora in poi CSPI);  VISTO il parere del CSPI reso nell’adunanza del…;  RITENUTO *di accogliere le richieste del CSPI che non appaiono in contrasto con le norme vigenti in materia e che non limitano le prerogative dell’Amministrazione nella definizione dei criteri generali;*  RITENUTO *di non accogliere le seguenti richieste del CSPI…*  SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative |  |
| **DECRETA** |  |
| Articolo 1  (*Oggetto*)  1. Il presente decreto disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come sostituito dall’articolo 5, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, finalizzata al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente non compreso tra quello di cui al comma 4 del medesimo articolo 59 che abbia svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.  2. Il presente decreto disciplina, altresì, le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato, le caratteristiche del percorso di formazione, a cui partecipano i candidati vincitori collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito regionali, e della relativa prova conclusiva. Il concorso è indetto su base regionale e articolato per classe di concorso, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado vacanti per l’anno scolastico 2021/2022, che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 dell’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Sono fatti salvi i posti di cui al concorso per il personale docente bandito con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema di istruzione e di formazione n. 499 del 21 aprile 2020. |  |
| Articolo 2  (*Definizioni*)  1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:   1. Ministero: Ministero dell'istruzione; 2. decreto-legge: il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 3. Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni; 4. USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali; 5. bando: bando di concorso di cui all'articolo 10; 6. Dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di seconda fascia preposti alla direzione di un USR; 7. AFAM: alta formazione artistica, musicale e coreutica; 8. docenti AFAM: i docenti delle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica di I e II fascia; 9. professori universitari: i professori universitari di prima e seconda fascia; 10. dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione tecnico-ispettiva di cui all’art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166. |  |
| Articolo 3  (*Requisiti di ammissione e* *articolazione della*  *procedura concorsuale straordinaria*)  1. Ai sensi dell’articolo 59, comma 9-*bis*, del decreto-legge, sono ammessi a partecipare alla procedura straordinaria di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:   1. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; 2. non aver partecipato alle procedure di cui al comma 4 del medesimo articolo 59 o, pur avendo partecipato, non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato all’immissione in ruolo, ai sensi del medesimo comma; 3. avere svolto, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno, anche in assenza di specializzazione, è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo restando quanto previsto alla lett. d); 4. avere svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lett. c), nella specifica classe di concorso per la quale si concorre.   2. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui al comma 1, lettera a), abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.  3. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento dalla procedura concorsuale.  4. La procedura concorsuale si articola nella prova disciplinare di cui all’articolo 4 e nella valutazione dei titoli di cui all’articolo 8.  5. I candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell’anno scolastico 2022/23 ai sensi dell’articolo 17 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione che ne integra le competenze professionali, secondo le modalità definite all’articolo 18 del presente decreto.  6. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.  7. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui all’articolo 18 nonché del superamento del percorso annuale di formazione e di prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. | **Art. 3 c. 1**  Il CSPI, propone di integrare come segue: «Ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge, sono ammessi a partecipare alla procedura **selettiva** straordinaria di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente ...» |
| Articolo 4  (*Prova disciplinare*)  1. La prova disciplinare consiste in una prova orale finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall’Allegato A di cui all’articolo 7 del presente decreto e valuta la padronanza delle discipline.  2. La prova ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili previsti dalla normativa vigente. La commissione interloquisce con il candidato anche con riferimento a quanto previsto al comma 3. Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 la prova è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento.  3. La prova valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese. | **Art. 4 c. 2**  Il CSPI, al fine di rendere uniforme la gestione complessiva della procedura, suggerisce la definizione a livello nazionale di quadri di riferimento per la predisposizione della prova disciplinare e propone, pertanto, la seguente formulazione:  «… La commissione, **sulla base di quadri nazionali di riferimento,** interloquisce con il candidato anche con riferimento a quanto previsto al comma 3. …» |
| Articolo 5  (*Valutazione della prova disciplinare e dei titoli*)  1. Le commissioni giudicatrici dispongono di centocinquanta punti, di cui cento per la prova disciplinare e cinquanta per i titoli.  2. La commissione assegna alla prova disciplinare di cui all’articolo 4 un punteggio massimo complessivo di 100punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale preventivamentepredisposti.  3. La commissione assegna ai titoli accademici, scientifici e professionali di cui all’articolo 8 del presente decreto un punteggio massimo complessivo di 50 punti. | **Art. 5 c. 2**  Sulla base delle argomentazioni espresse in premessa, il CSPI propone di modificare come segue:  «La commissione assegna alla prova disciplinare di cui all’articolo 4 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base di **griglie per la valutazione della prova orale preventivamente predisposte a livello nazionale**.» |
| Articolo 6  (*Predisposizione delle prove*)  1. Le tracce della prova di cui all’articolo 4 sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice di cui all’articolo 11 secondo i programmi di cui all’articolo 7. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati calendarizzati nella singola sessione. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, all’atto dell’effettuazione della prova medesima. Le tracce estratte non sono utilizzabili per i successivi sorteggi. | **Art. 6 c. 1**  Il CSPI richiama quanto proposto all’art. 4 c. 2 e propone la seguente formulazione del secondo periodo:  «Le commissioni, **sulla base di quadri nazionali di riferimento,** le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati calendarizzati nella singola sessione.» |
| Articolo 7  (*Programmi di esame*)  1. L’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, indica il programma di esame specifico per ciascuna classe di concorso. |  |
| Articolo 8  (*Titoli valutabili e relativo punteggio*)  1. L’Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua i titoli valutabili e la ripartizione dei relativi punteggi. |  |
| Articolo 9  (*Graduatorie di merito regionali*)  1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova disciplinare e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso. Il punteggio finale è espresso in centocinquantesimi.  2. Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell’esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l’aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione. L’aggregazione interregionale è disposta dal bando di concorso. L’aggregazione interregionale può essere disposta con decreto del Direttore generale per il personale scolastico, anche successivamente alla presentazione delle domande, in presenza di un esiguo numero di aspiranti, sino ad un massimo di 150 candidati per ciascuna procedura.  3. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando di cui all’articolo 10. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.  4. Le graduatorie sono approvate con decreto dal dirigente preposto all’USR responsabile della procedura concorsuale e sono pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR. | **Art. 9 c. 3**  Il CSPI, in coerenza con quanto espresso in premessa, chiede di prevedere lo scorrimento per surroga al fine di coprire tutti i posti disponibili e propone la seguente formulazione:  «Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando di cui all’art. 10, **salvo eventuali surroghe a seguito di rinunce**. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487». |
| Articolo 10  (*Istanza* *di partecipazione alla procedura e bando*)  1. I candidati, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione e per una sola classe di concorso.  2. I candidati presentano l’istanza di partecipazione alla procedura esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.  3. Il termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura è di trenta giorni a decorrere dalla data iniziale indicata nel bando. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo. Si considera utilmente prodotta la domanda di ammissione pervenuta entro le ore 23,59 dell’ultimo giorno utile.  4. Il contenuto dell’istanza di partecipazione è disciplinato dal bando, che indica altresì quali elementi siano necessari a pena di esclusione dalla procedura.  5. Per la partecipazione alla procedura è dovuto, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-*bis*, del decreto-legge, il pagamento di un contributo di segreteria in misura tale da coprire integralmente l’onere della procedura concorsuale.  6. Ai sensi dell’articolo 400, comma 02, del Testo Unico, il bando è adottato con decreto del Direttore generale del personale scolastico, che provvede altresì alla definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente decreto.  7. Il bando disciplina:   1. i requisiti di ammissione alla procedura, ai sensi dell’articolo 3; 2. l’ammontare e le modalità di versamento del contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti ai sensi dell’articolo 59, comma 9-*bis*, del decreto-legge; 3. il termine, il contenuto e le modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura; 4. il contingente dei posti, distinti per regione e classe di concorso; 5. l’eventuale aggregazione interregionale delle procedure; 6. l’organizzazione della prova disciplinare; 7. la procedura di attribuzione del contratto a tempo determinato; 8. le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale; 9. i documenti richiesti per l’assunzione; 10. l’informativa sul trattamento dei dati personali. | **Art. 10 c. 7 lett. f**  Il CSPI, in coerenza con quanto espresso in premessa, propone la seguente integrazione:  «l’organizzazione della prova disciplinare, **con la definizione dei quadri di riferimento e delle griglie per la valutazione**;» |
| Articolo 11  (*Commissioni giudicatrici*)  1. Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti.  2. Il presidente e i componenti devono possedere rispettivamente i requisiti di cui agli articoli 12 e 13 e sono individuati ai sensi dell’articolo 16.  3. Ai fini dell’accertamento dell’abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) nella lingua inglese, si procede alla nomina, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari dell’insegnamento della predetta lingua che svolgono le proprie funzioni limitatamente all’accertamento delle competenze linguistiche, salvo che tra i componenti della Commissione stessa non vi sia un soggetto in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso A-24 o A-25 per l’insegnamento della lingua inglese.  4. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i componenti aggregati, è prevista la nomina di un supplente.  5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015.  6. Qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 404, comma 11, del Testo Unico, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, e secondo le modalità previste dal comma 12, del medesimo articolo. In conformità a quanto previsto dall’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione, in una seduta plenaria preparatoria, stabilisce criteri uniformi di svolgimento delle prove.  7. La composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità.  8. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti, inclusi gli aggregati, delle commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi della normativa vigente. |  |
| Articolo 12  (*Requisiti dei presidenti*)  1. Gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:   1. per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti a uno dei settori scientifico disciplinari caratterizzanti le distinte classi di concorso; 2. per i dirigenti tecnici, appartenere preferibilmente allo specifico settore; 3. per i dirigenti scolastici, preferibilmente provenire dai ruoli delle distinte classi di concorso ovvero dirigere o avere diretto istituzioni scolastiche ove la classe di concorso è presente. |  |
| Articolo 13  (*Requisiti dei componenti*)  1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici della procedura di cui al presente decreto devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, nella specifica classe di concorso; avere documentati titoli o esperienze relativamente all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella didattica.  2. I docenti AFAM che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici della procedura di cui al presente decreto, devono appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la classe di concorso e aver prestato servizio nel ruolo per almeno cinque anni.  3. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni di valutazione il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:   1. dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell’allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento; 2. aver svolto attività di docente supervisore o tutor organizzatore o tutor coordinatore presso i percorsi di abilitazione all’insegnamento secondario o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti corsi; 3. diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità; 4. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell’ambito dei bisogni educativi speciali; 5. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.   4. Al fine di garantire la conclusione della procedura in tempo utile per lo svolgimento delle procedure di nomina per l’anno scolastico 2022/2023, in caso di accertata indisponibilità di candidati con i requisiti prescritti, il dirigente preposto all’USR procede a nominare in deroga ai requisiti di ruolo e/o di servizio, fermi restando la conferma in ruolo e il possesso dell’abilitazione nelle classi di concorso di cui al comma 1, ovvero alla nomina di personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico disciplinari. |  |
| Articolo 14  (*Requisiti dei componenti aggregati*)  1. I componenti aggregati per l’accertamento della lingua inglese devono essere docenti confermati in ruolo con almeno 5 anni di anzianità nel ruolo, nella classe di concorso A-24 o A-25 per l’insegnamento della relativa lingua.  2. Al fine di garantire la conclusione della procedura in tempo utile per lo svolgimento delle procedure di nomina per l’anno scolastico 2022/2023, in caso di accertata indisponibilità di candidati con i requisiti prescritti, il dirigente preposto all’USR procede a nominare in deroga ai requisiti di ruolo e/o di servizio, fermi restando la conferma in ruolo e il possesso dell’abilitazione nelle classi di concorso di cui al comma 1, ovvero alla nomina di personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico disciplinari. |  |
| Articolo 15  (*Condizioni personali ostative all’incarico di*  *presidente e componente delle commissioni*)  1. Sono condizioni ostative all’incarico di presidente, componente e componente aggregato delle commissioni giudicatrici:   1. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l’azione penale; 2. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti; 3. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti; 4. essere stati collocati a riposo da più di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando; 5. a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche, essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 6. avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti; 7. svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti; 8. essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata. |  |
| Articolo 16  (*Formazione delle commissioni giudicatrici*)  1. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni giudicatrici presentano istanza al Dirigente preposto all’USR, secondo le modalità e i termini di cui al presente articolo.  2. Nell’istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali alle quali, avendone i titoli, intendono candidarsi, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 per i componenti aggregati. L’istanza è presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza.  3. Gli aspiranti possono presentare l’istanza di cui al comma 1 secondo la tempistica indicata con avviso dell’USR responsabile della procedura.  4. Gli aspiranti, a pena di esclusione, devono dichiarare, sotto la loro responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:   1. per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 12; 2. per gli aspiranti componenti, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 13; 3. per gli aspiranti componenti aggregati, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 14, comma 1; 4. l’insussistenza di tutte le condizioni personali ostative di cui all’articolo 15. La dichiarazione relativa alla situazione prevista dall’art. 15, comma 1, lett. f) è resa dall’aspirante all’atto di insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga; 5. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni; 6. l’Università e il settore scientifico-disciplinare di insegnamento (per i professori universitari); l’istituzione AFAM e il settore accademico-disciplinare di insegnamento (per i docenti AFAM); l’istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza (per i dirigenti scolastici); il settore di appartenenza (per i dirigenti tecnici); la classe di concorso (per i docenti del comparto scuola). Il personale collocato a riposo indica le medesime informazioni in relazione all’ultimo incarico ricoperto; 7. il *curriculum* vitae; 8. il consenso al trattamento dei dati personali.   5. Gli aspiranti alla nomina di componente delle commissioni giudicatrici dichiarano, inoltre, l’eventuale possesso dei titoli di cui all’articolo 13, comma 3.  6. Gli aspiranti alla nomina di componenti aggregati per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese partecipano per tutte le procedure concorsuali indette nella medesima regione che richiedono l’integrazione della commissione.  7. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti, dai Dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i presidenti e i componenti supplenti nonché, in caso di necessità, i componenti aggregati per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese.  8. All’atto della nomina, l’USR competente accerta il possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni. I decreti di costituzione delle commissioni sono pubblicati sui siti internet degli USR competenti.  9. In caso di cessazione a qualunque titolo dall’incarico di presidente o di componente, il dirigente preposto all’USR provvede, con proprio decreto, a reintegrare la commissione.  10. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto all’USR competente nomina i presidenti e i componenti con proprio atto motivato, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilità previsti dal presente decreto e dalla normativa vigente e la facoltà di accettare l’incarico.  11. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di appartenenza favoriscono la partecipazione alle attività delle commissioni dei docenti membri delle commissioni. |  |
| Articolo 17  (*Modalità di attribuzione del*  *contratto a tempo determinato*)  1. Il contratto a tempo determinato è proposto ai candidati vincitori collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito regionali di cui all’articolo 9 sui posti vacanti di cui all’articolo 1, comma 3, che sono resi indisponibili a livello provinciale per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo.  2. Le operazioni di conferimento degli incarichi di cui al comma 1 sono disposte nell’ambito della procedura informatizzata predisposta dal Ministero.  3. I candidati utilmente collocati possono esprimere le preferenze unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.  4. Il bando di cui all’articolo 10 disciplina le modalità di scelta della sede e il termine di presentazione dell’istanza.  5. Gli USR, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per classe di concorso.  6. Gli stessi uffici assegnano i candidati alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata, nell’ordine delle preferenze espresse e sulla base della posizione in graduatoria.  7. All’aspirante che non ha prodotto alcuna domanda è conferita una sede d’ufficio una volta terminate le assegnazioni dei candidati che hanno prodotto regolare istanza.  8. L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa. La rinuncia alla nomina determina la decadenza dalla graduatoria e dalle altre preferenze espresse in sede di presentazione della domanda e non comporta in alcun modo il rifacimento delle operazioni.  9. La mancata indicazione di talune sedi comporta la rinuncia alle sedi non indicate e, qualora l’aspirante non sia soddisfatto sulle sedi richieste, la decadenza dalla graduatoria.  10. Gli esiti dell’individuazione sono comunicati a cura degli uffici territoriali ai docenti e alle scuole interessate. |  |
| Articolo 18  (*Percorso di formazione e prova conclusiva*)  1. Il presente articolo individua le attività formative, le procedure, le modalità e i criteri di verifica del percorso di formazione a cui partecipano, con oneri a proprio carico, i candidati vincitori collocati in posizione utile nelle graduatorie di cui all’articolo 9.  2. Il percorso di formazione assolve alle finalità di svolgere un confronto tra le competenze dell’aspirante e quelle del profilo professionale proprio del docente.  3. Il profilo assunto come riferimento è articolato in un quadro analitico di 12 standard professionali, riferiti a cinque dimensioni o aree della professionalità: culturale-disciplinare, metodologico-didattica, organizzativa, istituzionale-sociale, formativo-professionale.  4. Il percorso prevede quaranta ore di attività formative equivalenti a cinque crediti formativi universitari (CFU) e si conclude entro il 15 giugno 2023.  5. Le attività formative previste per il percorso di formazione di cui all’art. 59, comma 9-*bis* del decreto-legge sono organizzate in tre aree tematiche di seguito riportate:   * formazione sulle dimensioni culturale-disciplinare, metodologico-didattica, e formativo-professionale  (3 CFU - MPED/03 - Didattica e pedagogia speciale) * formazione sulle dimensioni organizzativa e istituzionale-sociale (1 CFU - SPS/07 - Sociologia generale) * elaborazione di un bilancio delle competenze e di un conseguente progetto di sviluppo individuale (1 CFU - MPED/04 - Pedagogia sperimentale)   6. Le competenze acquisite sono verificate mediante un esame orale sui contenuti del corso.  7. La valutazione finale afferisce alla padronanza dei contenuti, all’utilizzo di appropriate definizioni e riferimenti teorici, alla chiarezza dell’esposizione, al dominio del linguaggio specialistico e si intende superata dai candidati che conseguono una valutazione positiva.  8. A seguito del superamento dell’esame è rilasciato un certificato di frequenza che riporta i crediti formativi universitari (CFU) conseguiti e i relativi settori scientifico disciplinari (SSD).  9. Il mancato superamento della prova conclusiva comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.  10. Mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, ogni USR responsabile della procedura concorsuale rende nota la data entro la quale gli aspiranti dichiarano il positivo superamento del percorso formativo. | **Art. 18 c. 2**  Il CSPI, sulla base di quanto argomentato in premessa, propone la seguente riformulazione:  «Il percorso di formazione assolve alle finalità di **integrare la preparazione attraverso l’acquisizione delle competenze professionali proprie del docente** **nelle aree pedagogica, didattico-disciplinare, metodologico-didattica, psicologica, organizzativa, sociale, istituzionale, formativo-professionale**.»  **Art. 18 c. 3**  Il CSPI in considerazione del fatto che il comma non appare coerente con il resto dell’articolato né con gli allegati, chiede che venga cassato perché appare come un refuso.  **Art. 18 c. 4**  Il CSPI, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, propone la riscrittura del comma come segue:  «Il percorso, **attivato dalle università,** prevede **quarantotto** ore di attività formative **e attività di tirocinio formativo indiretto per un totale di otto** crediti formativi universitari (CFU), **conseguiti a seguito di una prova di accertamento per ogni singola attività formativa,** e si conclude entro il 15 giugno 2023.»  **Art. 18 c. 5:**  Il CSPI propone la seguente nuova formulazione:  «Le attività formative previste per il percorso di formazione di cui all’art. 59, comma 9-*bis* del decreto-legge sono organizzate **nelle** aree tematiche di seguito riportate:   * + **formazione sulle dimensioni della scuola come comunità democratica, della relazione educativa, dei modelli e degli stili educativi (1CFU – MPED/01 – PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE);**   + **formazione sulle dimensioni della psicologia dell’adolescenza e sulla psicologia dell’apprendimento (1 CFU – MPSI/04 – PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL’EDUCAZIONE);**   + **formazione sulla dimensione dell’inclusione e dei bisogni educativi speciali (1CFU – MPED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE);**   + **formazione sulla dimensione metodologico-didattica e sulle tecnologie didattiche e digitali (2 CFU – MPED/03** **DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE);**   + **formazione sulle dimensioni organizzativa, sociale e istituzionale – (1 CFU - SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI oppure MPED/01 – PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE);**   + **formazione sulle dimensioni docimologica, valutativa e della ricerca (1 CFU – MPED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE);**   + **formazione sulla dimensione riflessiva - Tirocinio indiretto sulle pratiche di insegnamento (1CFU – MPED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE oppure MPED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE).**   **Le competenze acquisite per ciascuna dimensione formativa sono verificate mediante prove di accertamento finalizzate all’acquisizione dei CFU.**»  **Art. 18 c. 6**  Il CSPI propone che l’esame finale previsto dalla legge consista in una prova di accertamento del tirocinio formativo indiretto, avente come oggetto la dimensione riflessiva sulle pratiche di insegnamento, di cui all’art. 18 c. 5. Si suggerisce, quindi, la riformulazione del comma.  **Art. 18 c. 7**  Il CSPI propone una nuova formulazione del comma, come segue:  «**La prova di cui al comma 6 è finalizzata ad accertare la padronanza dei contenuti, la capacità di applicare le conoscenze a situazioni della pratica professionale, l’utilizzo di appropriati riferimenti teorici e l’acquisizione di un linguaggio specialistico. La prova si intende superata dai candidati che conseguono una valutazione positiva**.»  **Art. 18 c. 8**  Il CSPI propone la seguente riformulazione:  «A seguito del **conseguimento dei CFU e il superamento della prova finale** è rilasciato un certificato che riporta **il dettaglio dei** crediti formativi universitari (CFU) e i relativi settori scientifico disciplinari (SSD).»  **Art. 18 c. 10**  Il CSPI propone la seguente riformulazione:  «Mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, ogni USR responsabile della procedura concorsuale rende nota la data entro la quale gli aspiranti **certificano** il positivo superamento del percorso formativo.» |
| Articolo 19  *(Trasformazione del contratto a tempo*  *determinato in contratto a tempo indeterminato*)  1. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato di cui all’articolo 17, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’art. 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.  2. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il rinvio del percorso di formazione e prova per giustificati motivi normativamente previsti comporta la reiterazione dell’anno di prova come regolamentato dall’articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall’articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107.  3. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui all’articolo 18 nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. Si applica quanto disposto all'articolo 399, commi 3 e 3 *bis*, del Testo Unico.  4. All’atto della conferma in ruolo i docenti assunti conseguono l’abilitazione per la relativa classe di concorso, qualora ne siano privi.  5. La rinuncia al ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria regionale.  6. Le graduatorie regionali decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori. |  |
| Articolo 20  (*Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano,*  *alla Regione Valle d’Aosta e*  *alle Province di Trento e Bolzano*)  1. Il Dirigente preposto all’USR per il Friuli Venezia-Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto all’ufficio di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad indire le procedure concorsuali per le classi di concorso con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno italiano; provvede altresì ad adattare l’Allegato A alle relative specificità.  2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d’Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano. | **Art. 20 c. 1**  Al fine di mantenere la continuità delle diciture dei bandi precedenti, il CSPI propone la seguente riformulazione del comma:  «Il Dirigente preposto all’USR per il Friuli Venezia-Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto all’ufficio di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad indire le procedure concorsuali per **la scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste, Udine e Gorizia;** provvede altresì ad adattare l’Allegato A alle relative specificità.» |
| Articolo 21  (*Disposizioni transitorie e finali*)  1. I presidenti delle commissioni giudicatrici per le classi di concorso A57-Tecnica della danza classica, A58-Tecnica della danza contemporanea e A59-Tecniche di accompagnamento alla danza e teorie, pratica musicale per la danza, sono scelti tra i dirigenti scolastici degli istituti ove sia attivato un percorso di liceo musicale e coreutico ad indirizzo coreutico, ovvero tra i professori dell’Accademia Nazionale di Danza. I membri della commissione sono scelti tra i docenti delle Accademie di Danza presso le fondazioni lirico-sinfoniche ovvero tra i direttori artistici dei rispettivi corpi di ballo. I presidenti delle commissioni giudicatrici della classe di concorso A23-Lingua italiana per discenti di lingua straniera sono scelti tra i professori universitari dei SSD L-LIN/01 o L-LIN/02 e i componenti tra i docenti in possesso dei requisiti di specializzazione previsti per la partecipazione alla procedura concorsuale e con documentata esperienza nel settore. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 16, commi 10 e 11. |  |
| Articolo 22  *(Ricorsi)*  1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all’interessato. |  |
| Articolo 23  (*Norme di salvaguardia*)  1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. per il personale docente ed educativo del comparto istruzione e ricerca, in quanto compatibili. |  |
| Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge |  |
| Il Ministro dell’istruzione  Prof. Patrizio Bianchi |  |

Il CSPI, sulla base di quanto indicato in premessa e delle richieste di puntualizzazione e modifica riportate nell’articolato, esprime parere favorevole sullo Schema del Decreto in esame.